



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione generale Musei

(Testo dell'accordo-quadro rep. 3 del 25 gennaio 2018 concluso fra la Direzione generale Musei e la Bridgeman Images S.r.l., come modificato con accordo rep. n. 5 del 4 aprile 2018)

ACCORDO QUADRO

TRA

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale Musei, in persona del Direttore, in seguito “DG-Musei”

E

la Bridgeman Images S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, in seguito “B.I.”

PREMESSO CHE

- a) l'art. 106 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” (in seguito anche solo “Codice”) disciplina l'uso individuale di beni culturali disponendo che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale a singoli richiedenti e che per i beni in consegna al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (in seguito anche solo “Ministero”), il Ministero medesimo determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento;
- b) ai sensi dell'art. 107 del Codice, per quanto di rilevanza per il presente accordo, il Ministero può consentire la riproduzione dei beni culturali che abbia in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore;
- c) i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali, ai sensi dell'art. 108 del Codice, sono determinati nel relativo ammontare dall'autorità che ha in consegna i beni, tenendo conto dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni e dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;
- d) più nel dettaglio, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 20 aprile 2005 recante “*Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*”, la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi e la richiesta di riproduzione deve contenere l'indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione, oltre che l'obbligo di rispettare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte la dicitura di cui all'art. 5, comma 4 dell'art. 4 del medesimo decreto. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2016, inoltre, i direttori dei poli museali regionali e i direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale concedono l'uso dei beni culturali dati loro in consegna;
- e) ai sensi dell'art. 20 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, la Direzione generale Musei

sovrintende al sistema museale nazionale e per tale ragione, può stipulare accordi-quadro con i soggetti privati proprietari di archivi fotografici, riguardanti l'intero sistema museale o parti omogenee di esso, sulla base e a valle dei quali i singoli direttori dei poli museali e dei musei autonomi definiscono i conseguenti accordi applicativi di dettaglio;

- f) la B.I. è un operatore specializzato nella distribuzione e commercializzazione internazionale di immagini artistiche tramite propria piattaforma *online*, ed operante nel settore dal 1972;
- g) la B.I. è proprietaria di un archivio fotografico di circa 2.500.000 immagini digitalizzate, di cui attualmente n. 9.245 riprodotte di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei, e ne cura la distribuzione e cessione in uso a terzi su base internazionale tramite apposito portale *online*;
- h) la consultazione dell'archivio fotografico *online* può essere fatta con sistemi avanzati di protezione legale e tecnologica grazie ad una banca dati (*www.bridgemanimages.com*) che consente ricerche per soggetto, artista e località;
- i) la B.I. ha manifestato interesse all'ampliamento del numero di immagini facenti parte del proprio archivio per finalità di distribuzione e cessione in uso a terzi. Più precisamente, la B.I. è interessata a ricomprendere all'interno del proprio archivio fotografico di immagini digitalizzate, temporaneamente e senza esclusiva alcuna, ulteriori immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei, tratte dagli archivi dei musei statali, al fine di distribuirle e commercializzarle su base internazionale e tramite piattaforma *online*, dietro pagamento di un prezzo, di cui una percentuale da corrispondere al Ministero a titolo di corrispettivo di riproduzione e quale controvalore dell'immagine in sé, con l'effetto indiretto anche di una maggiore diffusione ed esposizione delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei;
- j) le attività di acquisizione temporanea e non esclusiva di immagini conservate in archivi di musei statali, di distribuzione e cessione in uso a terzi / commercializzazione, saranno svolte dalla B.I. nei limiti e con le modalità stabilite dal presente accordo-quadro e, a valle, dall'accordo applicativo di dettaglio da stipularsi con il direttore del polo museale regionale, dell'istituto o del museo autonomo avente in consegna il bene oggetto di riproduzione per immagine, ai sensi e nei limiti di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 **Oggetto**

Con il presente atto si stipula un accordo-quadro tra la DG-Musei e B.I. per l'acquisizione, tramite cessione **temporanea** e **non esclusiva**, di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei di cui agli allegati 1, 2 e 3 al D.M. 23 dicembre 2014 recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*" contenute negli archivi di musei statali e successiva riproduzione indiretta, distribuzione e commercializzazione a terzi, sulla base e a valle del quale i singoli direttori dei poli museali e dei musei autonomi definiranno i conseguenti accordi applicativi di dettaglio.

A seguito della conclusione degli accordi applicativi di dettaglio, è consentita a B.I. la riproduzione indiretta delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione

generale Musei tratte da archivi di musei statali e cedute temporaneamente e in via non esclusiva dai responsabili dei singoli istituti (*i.e.* del polo museale, dell'istituto o del museo autonomo) a mezzo di accordi applicativi di dettaglio, per distribuirle e cederle in uso a terzi / commercializzarle per finalità editoriali (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali, progetti espositivi, culturali), cartacee o digitali; per la produzione di articoli attribuibili alle classi merceologiche nn. 16 e 28 della "Classificazione di Nizza" – 11° edizione; *per documentari e allestimenti per il cinema*¹.

Le immagini di beni culturali statali di cui al presente articolato saranno cedute a B.I. tramite accordo specifico di dettaglio da stipularsi con il responsabile dell'Istituto che ha in consegna il bene riprodotto nell'immagine, a valle della stipula del presente accordo-quadro.

Delle immagini cedute, dovrà essere redatto e costantemente aggiornato un apposito elenco allegato all'accordo applicativo di dettaglio, quale condizione per il legittimo inserimento temporaneo delle immagini nell'Archivio fotografico di B.I., della messa *online* dell'immagine e della cessione in uso a terzi.

L'elenco delle immagini (allegato all'accordo applicativo di dettaglio) oggetto di cessione temporanea a B.I. potrà essere modificato, ampliato ovvero ristretto su esplicito accordo scritto fra le parti.

La B.I., per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, potrà avvalersi di soggetti terzi i quali sono ugualmente tenuti al rispetto dell'accordo medesimo (così come degli accordi applicativi di dettaglio stipulati). Di detti soggetti terzi, di cui B.I. potrà avvalersi, è allegato al presente accordo esplicito elenco, aggiornabile e/o modificabile tramite intesa scritta fra le parti. Resta inteso che B.I. risponderà nei confronti del Ministero dell'operato dei soggetti terzi di cui si avvale nell'adempimento del presente accordo (e di quelli applicativi di dettaglio a valle stipulati).

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo-quadro.

Art. 2 **Protezione delle immagini**

Tutte le immagini di cui è consentita la riproduzione dovranno essere poste in consultazione *online* a bassa risoluzione, non superiore a *600 pixel*², e con marchiatura digitale visibile e invisibile e con espresso divieto di riproduzione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 20 aprile 2005, ogni esemplare di riproduzione recherà l'indicazione delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione. Esso riporterà altresì la dicitura che la riproduzione è avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonché l'espressa avvertenza del divieto di

¹ Testo come modificato con accordo rep. 5 del 4.04.2018

² Testo come modificato con accordo rep. 5 del 4.04.2018

ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Art. 3

Destinazione culturale delle immagini

L'utilizzazione da parte di B.I. e, suo tramite, di terzi, delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei dovrà essere compatibile con la destinazione culturale delle stesse, con il loro carattere artistico e/o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale riprodotto.

Il Ministero inibirà la riproduzione / diffusione / utilizzo a qualsiasi soggetto ove accerti che ciò avvenga in modo non conforme a quanto prescritto dal presente accordo e dalle ulteriori norme applicabili, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente procurato.

È onere della B.I. dare esplicito avvertimento ai terzi dei limiti, delle modalità e delle legittime finalità della riproduzione.

Art. 4

Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto al Ministero per l'utilizzo delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei non facenti già parte dell'archivio della B.I., oggetto di cessione temporanea non esclusiva da parte di archivi di musei statali in favore della B.I., per finalità editoriali (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali, progetti espositivi, culturali), cartacee o digitali, per la produzione di articoli attribuibili alle classi merceologiche nn. 16 e 28 della "Classificazione di Nizza" – 11° edizione, *nonché per documentari e allestimenti per il cinema*³, e quale controvalore dell'immagine in sé non facente parte dell'archivio fotografico della B.I., dovrà essere corrispondente alla percentuale del 50%, da calcolarsi sull'importo fatturato da B.I. in riferimento alle dette attività, al netto dell'I.V.A., e dovranno essere corrisposte entro il 30 aprile di ogni anno in favore della direzione del polo museale regionale, dell'istituto o museo dotato di autonomia speciale avente in consegna l'opera oggetto di riproduzione.

B.I. stipulerà gli accordi applicativi di dettaglio con i direttori dei poli museali regionali ovvero dell'istituto o museo dotato di autonomia speciale (aventi in consegna i beni oggetto di riproduzione) nel rispetto di quanto stabilito nel presente accordo-quadro anche per quanto attiene alla percentuale dovuta a titolo di corrispettivo per l'utilizzo delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei non facenti già parte dell'archivio della B.I.

³ Testo come modificato con accordo rep. 5 del 4.04.2018

Art. 5

Controlli

B.I. dovrà trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, *e per l'anno 2018, entro il 31 dicembre*⁴, la documentazione inerente il fatturato annuo lordo: i) bilanci certificati (ovvero documentazione equivalente); ii) relazione asseverata del legale rappresentante della B.I. e del collegio dei revisori dei conti (ovvero organo equivalente); iii) sintesi dei dati relativi all'esecuzione del presente accordo e dell'accordo applicativo di dettaglio.

B.I. permetterà, altresì, ad un rappresentante del Ministero l'eventuale accesso presso i propri locali al fine di verificare i contratti effettivamente stipulati dalla B.I. (e/o dai soggetti terzi di cui si avvale) e i terzi per le riproduzioni fotografiche oggetto del presente accordo e, in generale, la veridicità di quanto relazionato.

La documentazione complessiva dovrà essere trasmessa alla Direzione generale Musei; a ciascuna direzione (del polo museale, dell'istituto o del museo autonomo) avente in consegna i beni culturali oggetto di riproduzione fotografica dovrà essere trasmessa la documentazione pertinente alle singole riproduzioni.

Oltre alle responsabilità penali relative alla formazione o all'uso di atti falsi, la violazione di tali condizioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto senza necessità di diffida, fatto salvo il risarcimento del danno, anche di immagine, procurato al Ministero.

Non è consentito un diverso utilizzo, da parte di B.I. o di terzi, delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei per cui è concessa la riproduzione.

Ogni eventuale utilizzazione diversa da quelle regolamentate dal presente atto dovrà formare oggetto, di volta in volta, di specifico accordo.

Di tale circostanza, B.I. si impegna altresì a dare esplicita informazione ai propri clienti.

Le parti consentono la segnalazione nei propri siti *on line* di un collegamento telematico ipertestuale di reciproco rimando secondo modalità da concordare.

Art. 6

Cauzione

A garanzia dell'adempimento del presente accordo e degli accordi applicativi di dettaglio, quale condizione di efficacia degli stessi, B.I. costituirà in favore della DG-Musei una cauzione o fideiussione di importo pari ad euro 30.000 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente accordo e dell'accordo applicativo di dettaglio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla scadenza dell'accordo-quadro ovvero in caso di recesso di una delle parti o di sua risoluzione.

⁴ Testo come modificato con accordo rep. 5 del 4.04.2018

Art. 7

Normativa sopravvenuta

Nell'ipotesi di entrata in vigore di nuove norme regolanti l'uso delle immagini e gli importi dovuti al Ministero a titolo di corrispettivi per la riproduzione di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei, il presente accordo si intenderà automaticamente modificato ed integrato dalla disciplina normativa nelle parti divenute incompatibili.

Art. 8

Durata e Recesso

Il presente accordo-quadro non istituisce diritti di esclusiva nei confronti di B.I., anche nel periodo della sua durata.

La durata del presente accordo-quadro è fissata in *5 anni*⁵ a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti potranno recedere dal presente accordo, comportando ciò il recesso anche dagli accordi applicativi stipulati con gli istituti, con preavviso minimo di giorni 45 a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r. Il recesso, comunque, non spiegherà effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 9

Comunicazioni fra le parti

Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna parte come individuata in epigrafe del presente accordo.

Art. 10

Modifica

Ogni modifica ed integrazione del presente accordo, diversa da quella prevista all'art. 7, dovrà essere concordata e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art. 11

Legge applicabile e Foro competente

Al presente accordo e agli accordi applicativi di dettaglio a valle stipulati si applica esclusivamente la legge italiana.

Le parti convengono che ogni possibile controversia relativa all'interpretazione o esecuzione

⁵ Testo come modificato con accordo rep. 5 del 4.04.2018

del presente accordo, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla giurisdizione del Foro di Roma.

Art. 12

Spese

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese di B.I.

Direzione generale Musei

Antonio Lampis

Bridgeman Images S.r.l.

Victoria Rose Bridgeman